

ANNO 2008/2009

Seduta XLI: lunedì 16 febbraio 2009 - serale

SOMMARIO

1. Presentazione di atti parlamentari [4229](#)
2. Iniziativa parlamentare del 16 ottobre 2006 presentata nella forma generica da Lorenzo Quadri e cofirmatari per la modifica della legge edilizia (divieto di costruire minareti su territorio ticinese) - seguito [4234](#)
 - [Iniziativa parlamentare generica del 16 ottobre 2006](#)
 - [Rapporto di maggioranza del 19 novembre 2008](#)
[relatore: Graziano Pestoni](#)
 - [Rapporto di minoranza del 19 novembre 2008;](#)
[relatore: Rodolfo Pantani](#)
3. Chiusura della seduta e rinvio [4244](#)

PRESIDENZA: Norman Gobbi, Presidente

Alle ore 17:35 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 86 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Arigoni S. - Bacchetta-Cattori - Badasci - Bagutti - Belloni - Beltraminelli - Beretta Piccoli - Bergonzoli - Bertoli - Bignasca B. - Bignasca M. - Bobbià - Boneff - Bonoli - Bordogna - Brivio - Caimi - Calastri - Canal - Canepa - Carobbio - Cavalli - Celio - Chiesa - Corti - Dadò - Dafond - Del Bufalo - De Rosa - Dominé - Duca Widmer - Ducry - Ferrari - Foletti - Franscella - Frapolli - Galusero - Garobbio - Garzoli - Ghisletta D. - Ghisolfi - Gianoni - Gianora - Giudici - Gobbi N. - Gobbi R. - Guidicelli - Gysin - Jelmini - Kandemir Bordoli - Krüsi - Lepori - Lurati - Maggi - Malacrida - Marcozzi - Mariolini - Martignoni - Mellini - Merlini - Moccetti - Orelli Vassere - Orsi - Pagani - Pantani - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pestoni - Pinoja - Poggi - Polli - Quadri - Ramsauer - Ravi - Regazzi - Righinetti - Rizza - Rusconi - Salvadè - Savoia - Solcà - Stojanovic - Viscardi - Vitta - Weber

Si sono scusati per l'assenza:

Arigoni G. - Bignasca A. - Ghisletta R.

Non si è scusato per l'assenza:

Barra

1. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Edo Bobbià e cofirmatari per la modifica dell'art. 2 della legge sulle commesse pubbliche (assoggettamento casse pensioni dello Stato e dei Comuni alla LCPubb)

del 16 febbraio 2009

La legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), all'art. 2, specifica quali committenti sottostanno alla stessa: si tratta, fra gli altri:

¹*del Cantone, dei Comuni e degli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali retti dal diritto cantonale o intercantonale, che non hanno carattere commerciale o industriale;*

²*delle società di diritto privato di cui il Cantone e/o i Comuni detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono un compito pubblico.*

La Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPDS) è un'istituzione di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Rientra quindi nel cpv. 1 dell'art. 2.

Secondo diversi pareri giuridici, confermati da quello recente dell'avv. Malfanti, Capo dei servizi generali del DT nella sua lettera del 2 febbraio 2009, si ritiene che l'attività di gestione degli immobili a reddito, facenti parte dei beni patrimoniali della Cassa pensioni, non rientri nel novero di compito pubblico. In base all'art. 5 cpv. 1 della legge federale sul mercato interno (LMI) queste attività non sono quindi assoggettate nemmeno a questa legge, che prevede la non discriminazione dei concorrenti di tutta la Svizzera.

Sono invece assoggettate alla LCPubb le attività legate alla gestione dei beni amministrativi propri. Per queste attività sembra che la stessa Cassa pensioni abbia elaborato una direttiva che ne prevede appunto l'assoggettamento.

La recente vicenda apparsa sulla stampa cantonale ha risollevato il problema che, almeno giuridicamente, sarà chiarito dal Tribunale, chiamato ad esprimersi su di un ricorso.

L'aspetto politico è di altra natura e la sua soluzione deve comportare una modifica dell'art. 2 della legge, facendo maggiore chiarezza sui committenti assoggettati o meno alla legge.

La formulazione attuale dei cpv. 1 e 2 dell'art. 2 permette, infatti, troppe interpretazioni, che rendono insicura l'applicazione.

È quindi auspicata un'enunciazione più generale che, di principio, assoggetti tutte le attività comunemente ritenute pubbliche svolte dalle amministrazioni, con indicate le eventuali eccezioni. È il caso, ad esempio, dell'avamprogetto di legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub), la cui consultazione si è appena conclusa e che dovrebbe diventare l'unica legge alla quale sottostarebbero Confederazione, Cantoni e Comuni.

Estratto dell'avamprogetto:

Art. 4 Committenti

1. Sono considerati committenti:
 - a. tutte le autorità e le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
 - b. ogni ente soggetto al predominio diretto o indiretto di un committente ai sensi della lettera a.
2. Si considera che il committente eserciti un predominio segnatamente quando:
 - a. partecipa in termini maggioritari al finanziamento dell'ente o dell'acquisto che questi indice;
 - b. controlla la gestione dell'ente;
 - c. nomina più della metà dei membri degli organi di gestione e di controllo dell'ente;
 - d. riconosce all'ente diritti particolari o esclusivi che costituiscono la base delle attività da esso esercitate.
3. Sono considerati committenti anche terzi che gestiscono acquisti per uno dei committenti di cui al capoverso 1.

Il rapporto sull'avamprogetto in oggetto fa capire in maniera esplicita, che l'art. 4 assoggetta tutte le attività e che quelle che, ragionevolmente, si vogliono escludere a livello federale devono essere definite dal Consiglio federale nell'ordinanza specifica.

Al punto 6.1 del rapporto a pagina 23 si può leggere:

«Si tratta di una conseguenza dell'uniformazione parziale: tutto ciò che concerne la Confederazione e i Cantoni è disciplinato a livello di legge. L'AP OAPub concerne quindi soltanto i committenti della Confederazione. I Cantoni possono emanare disposizioni autonome nel settore disciplinato dall'AP OAPub. Il contenuto provvisorio dell'AP OAPub comprende per l'essenziale quanto segue:

Esso disciplina anzitutto l'assoggettamento dei settori di compiti esonerati (cfr. art. 5 AP LAPub). In questo senso ad esempio le compagnie di assicurazione e le casse pensioni di diritto pubblico non sottostanno alla legislazione in materia di acquisti pubblici per quanto concerne gli acquisti nel contesto dell'investimento del denaro dei loro assicurati».

Nella proposta di nuova legge, l'Amministrazione federale ha ritenuto di non assoggettare l'attività di gestione degli immobili a reddito delle casse pensioni e ne ha previsto l'esclusione nell'ordinanza. Questo conferma che, secondo la formulazione prevista nella legge, anche queste attività delle casse pensioni sottostanno alla legge.

Sul fatto di assoggettare o meno alla LCPubb anche le attività in materia di acquisti pubblici per quanto concerne gli acquisti nel contesto dell'investimento del denaro dei loro assicurati, la discussione è aperta.

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, all'art. 51, prevede che: *«lo Stato garantisce il pagamento delle prestazioni previste dalla LPP e dalla presente legge».*

Questo, da solo, mi sembra motivo sufficiente per auspicare che tutte le attività svolte dalla Cassa pensioni dello Stato vengano assoggettate alla LCPubb.

Per poter quindi garantire la necessaria trasparenza sull'operato delle amministrazioni, cantonale e comunali, propongo che l'art. 2 della LCPubb venga così modificato:

Art. 2 - Committenti

¹*Sono considerati committenti:*

- a) *tutte le autorità e le unità amministrative del Cantone e dei Comuni;*
- b) *ogni ente soggetto al predominio diretto o indiretto di un committente ai sensi della lett. a).*

²*Si considera che il committente eserciti un predominio segnatamente quando:*

- a) *partecipa in termini maggioritari al finanziamento dell'ente o dell'acquisto che questi indice;*
- b) *controlla la gestione dell'ente;*
- c) *nomina più della metà dei membri degli organi di gestione e di controllo dell'ente; o*
- d) *riconosce all'ente diritti particolari o esclusivi che costituiscono la base delle attività da esso esercitate.*

³*Sono considerati committenti anche terzi che gestiscono acquisti per uno dei committenti di cui al capoverso 1, come pure altri committenti per opere sussidiate, quando i sussidi – ai sensi dell'art. 3 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 – da parte di enti pubblici superano il 50% della spesa sussidiabile o 1'000'000.- di franchi.*

⁴*Non sottostanno:*

- la Banca dello Stato.

⁵*Sono possibili deroghe per l'aggiudicazione di opere sussidiate dalla Confederazione se la legge o l'Autorità federale lo richiedono.*

⁶*Il Consiglio di Stato può decidere di applicare la presente legge o singole disposizioni ad altre commesse pubbliche.*

Edo Bobbià
Belloni - Bordogna - Calastri - Dafond -
Garzoli - Giudici - Gobbi R. - Polli -
Righinetti - Solcà - Weber

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Approfondimento del tema della responsabilità sussidiaria dello Stato nel caso di enti con partecipazione esclusiva o preponderante (Banca Stato, Azienda elettrica ticinese) e l'eventuale introduzione di norme atte a limitarla

del 16 febbraio 2009

Negli ultimi anni la giurisprudenza del Tribunale federale ha elaborato la teoria della responsabilità fondata sulla fiducia, che si presenta come un tipo di responsabilità indipendente, situata fra la responsabilità contrattuale e quella per atto illecito, le cui

disposizioni possono, se del caso, tornare applicabili per analogia (WALTER, *La responsabilité fondée sur la confiance dans la jurisprudence du Tribunal fédéral*, in: *La responsabilité fondée sur la confiance - Vertrauenshaftung*, Zurigo 2001, pag. 147- 161, in particolare pag. 151 segg.). Essa permette, in particolare, di imputare ad un terzo estraneo al contratto una responsabilità fondata, appunto, sulla fiducia ch'egli ha suscitato nel danneggiato e che ha poi deluso (DTF 133 III 449 consid. 4.1). In altre parole, la responsabilità basata sulla fiducia interviene, di principio, in assenza di una responsabilità contrattuale, rispetto alla quale ha natura sussidiaria (cfr. Hans Peter Walter, *Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages*, in: ZBJV 132/1996 pag. 273 segg., in particolare pag. 294).

La responsabilità sulla fiducia svolge un ruolo anche nei casi in cui l'entità preponderante in seno ad un gruppo dà a terzi segni in base ai quali questi terzi possono concludere alla possibilità di un salvataggio nel caso di difficoltà. In tal misura, la responsabilità concerne anche gli enti nei quali lo Stato ha una partecipazione esclusiva, si pensi, ad esempio, alla Banca dello Stato per la quale, secondo la prospettiva delle concezioni moderne del "*factual necessity to help*" ("*faktische Beistandspflicht*"), i creditori si attendono che il Cantone intervenga in caso di difficoltà della propria banca poiché è il partner forte e vi è comunità di interessi fra i due. Analoghe considerazioni valgono per altri enti, si pensi all'Azienda elettrica ticinese e anche nel caso in cui questi enti facciano capo a società di diritto privato. Il caso tipico potrebbe essere quello della Banca dello Stato che, per esercitare alcune attività nel campo bancario, fonda o acquista una società di diritto privato da essa completamente controllata.

È inutile sottolineare che le conseguenze di questa responsabilità potrebbero avere gravi conseguenze per il Cantone.

Chiediamo quindi, in applicazione dell'art. 101 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, che quest'ultimo valutati i rischi legati alla partecipazione esclusiva o preponderante in enti pubblici e privati e, se del caso, adotti gli opportuni provvedimenti legislativi atti a limitare o a escludere un'eventuale responsabilità.

Paolo Beltraminelli
Filippo Gianoni

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INTERPELLANZA

Bilaterali: misure di accompagnamento

del 16 febbraio 2009

La grande carenza di conoscenze sugli Accordi bilaterali da parte delle autorità italiane e, conseguentemente, dei servizi ad esse collegate pone problemi spesso insormontabili per l'imprenditoria ticinese che vuole operare nella vicina Repubblica. Suona quindi come una

provocazione la notizia diramata dalla Divisione dell'economia del Dipartimento delle finanze e dell'economia, che *«allo scopo di rendere concretamente operativa la reciprocità degli Accordi bilaterali, la Camera di commercio di Como è diventata, a livello provinciale, l'ente a cui le imprese svizzere potranno validamente (?) inviare la notifica per le prestazioni di lavoro della durata massima di 90 giorni»*.

E poi, finale in crescendo, *«fino ad oggi (?), le autorità italiane non avevano identificato un ufficio al quale le ditte svizzere potevano trasmettere le notifiche»*.

Si chiede al Consiglio di Stato:

1. come mai ci sono voluti quattro anni per identificare un Ufficio? Quali passi furono intrapresi verso il SECO?
2. Cosa si fa con Varese e con le altre Province?
3. A cosa serve il luogo di notifica, se tutta la periferia dei servizi sa poco o nulla sui Bilaterali (Guardia di finanza, Uffici tecnici comunali, eccetera)?
4. Quali accertamenti di funzionalità vorrà intraprendere il Consiglio di Stato per verificare la fondatezza del provvedimento?
5. È stato affrontato il problema delle Casse edili, alle quali gli impresari e artigiani svizzeri devono versare contributi onerosi, solo in minima parte compensati?
6. Ha già intrapreso delle azioni, eventualmente congiuntamente con il SECO, nei confronti del Governo italiano per risolvere il problema del lavoro nero in Italia che, secondo l'art. 36 bis della legge 248 (decreto Bersani), permette al Ministero del lavoro di decretare la chiusura di un cantiere solo quando la quota di lavoro nero supera il 20%, quindi lavoro nero legalizzato? Non ritiene utile affrontare di petto la questione, incontrando una delegazione del Consiglio federale?

La reciprocità, che viene lamentata da anni, rimane, alla prova dei fatti, una chimera. Si dubita assai che la Camera di commercio, da sola, malgrado la conosciuta buona volontà, possa risolvere questo annoso problema.

Finora, la buona congiuntura settoriale ha ammortizzato le conseguenze del forte flusso imprenditoriale dall'Italia. Considerato che l'andamento degli affari e le occasioni di lavoro potrebbero cambiare in funzione della paventata crisi generalizzata, si reputa opportuno un lavoro in profondità per garantire finalmente anche agli artigiani e imprenditori ticinesi un regolare accesso almeno al mercato delle Province della zona di frontiera. Mi auguro che non si voglia nuovamente riproporre la pregiudiziale dei "fatti concreti". Dopo anni di disservizi e di delusioni, è acquisito da parte dei potenziali interessati, che è meglio non attivarsi verso l'Italia a causa dei troppi problemi burocratici. Per correggere questa realtà inconfutabile sarà necessario prevedere delle disposizioni, oltre confine, che permettano di operare in Italia senza l'incubo del fermo cantiere con le forze dell'ordine. Esattamente come vien fatto da noi, agevolando l'accesso in Svizzera senza problemi di sorta.

Edo Bobbià

Bagutti - Belloni - Bordogna - Calastri - Dafond -
Garzoli - Giudici - Gobbi N. - Krüsi - Merlini - Polli -
Righinetti - Solcà - Viscardi - Vitta - Weber

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

2. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 16 OTTOBRE 2006 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA LORENZO QUADRI E COFIRMATARI PER LA MODIFICA DELLA LEGGE EDILIZIA (DIVIETO DI COSTRUIRE MINARETI SU TERRITORIO TICINESE) - seguito

Rapporto di maggioranza del 19 novembre 2008

Rapporto di minoranza del 19 novembre 2008

Conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione: si chiede al Parlamento di respingere l'iniziativa invitando il Consiglio di Stato a sostenere attività intese a promuovere la convivenza tra culture diverse.

Conclusioni del rapporto di minoranza della Commissione della legislazione: si chiede al Parlamento di accogliere l'iniziativa.

Continua la discussione.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - A nessuno sarà sfuggito il fatto che fino a oggi il Consiglio di Stato non ha preso posizione in merito a questa iniziativa, perlomeno per iscritto.

Intervengo questa sera innanzitutto in veste di Direttore del Dipartimento del territorio poiché l'iniziativa è di competenza del mio Dipartimento, visto che vuole inserire nella legge edilizia cantonale [LE; RL 7.1.2.1] una norma che vieta l'edificazione di minareti. In seguito, entro certi limiti, intervengo anche in veste di Consigliere di Stato. Ho seguito con molta attenzione il dibattito che ha dato una dimostrazione di grande civiltà, al di là della contrapposizione delle idee. Abbiamo sentito opinioni divergenti fondate da un punto di vista culturale, religioso o giuridico, come è logico attendersi di fronte a un tema che scalda gli animi non soltanto in Ticino. In qualità di presidente del Governo mi limito a esaminare gli aspetti giuridici della questione, ciò che non va inteso tuttavia in senso restrittivo. Al di là delle opinioni che ciascuno di noi può avere sul tema infatti in questo settore conta esclusivamente il diritto: la base legale, ciò che la Costituzione statuisce, ciò che il Tribunale federale ha stabilito negli ultimi anni. Qualsiasi decisione il Parlamento prenderà oggi va fondata sul diritto. La Svizzera è sempre stata considerata una culla di civiltà proprio per l'ordinamento giuridico che ha saputo darsi nelle leggi o grazie al lavoro interpretativo dei tribunali. È una caratteristica che è invidiata da più parti: pensiamo ai diritti fondamentali che difendono le minoranze, alla diversità e alle nostre libertà costituzionali e fondamentali. È uno degli aspetti che rende la Svizzera ricca da un profilo di dignità, di civiltà e di diritto.

Ho voluto iniziare con questo preambolo, che a qualcuno potrà sembrare ozioso, perché ritengo che di fronte a una decisione importante come quella che ci apprestiamo a prendere occorre tener presente che stiamo affrontando un tema che non solo infiamma gli animi, ma che costituisce un esempio di convivenza con chi la pensa diversamente da noi o con chi ci sta vicino per sorte, per volontà o per necessità.

Detto ciò torno al tema specifico, che è stato affrontato a lungo e in maniera approfondita sia dalla Commissione della legislazione sia dal Dipartimento del territorio. Ho parlato con i giuristi del mio Dipartimento e con l'avvocato Guido Corti, che la Commissione ha sentito

in più occasioni. L'avv. Corti, nel suo parere allegato al rapporto di maggioranza, dice che l'iniziativa parlamentare generica dei deputati Lorenzo Quadri, Eros Mellini e Andrea Giudici chiede che la legge edilizia cantonale sia completata con una norma che vieti l'edificazione di minareti. Si vuole quindi introdurre nella legge edilizia cantonale un divieto di costruire minareti. L'avv. Corti prosegue dicendo che la compatibilità tra il divieto di costruire minareti ancorato nella legge edilizia cantonale e la libertà di credo e di coscienza garantita dalla Costituzione federale finora non è stata oggetto di molti approfondimenti. I pochi ad aver affrontato la questione sostengono in modo generale e univoco che non concedere un'autorizzazione a costruire una moschea o un minareto esclusivamente a causa della religione di chi avanza la richiesta costituisce una discriminazione intollerabile dal profilo della Costituzione. Questo è quanto sostengono i pochi che hanno affrontato il tema giungendo a dire che un divieto di costruire minareti fondato unicamente su motivazioni politiche è palesemente inaccettabile e quindi non attuabile.

Questo è quanto afferma la giurisprudenza o, meglio, la dottrina legata ai diritti fondamentali ancorati nella Costituzione federale.

Vorrei ora argomentare sulla base della nostra legge edilizia cantonale prendendo spunto da quanto scrive il Consiglio federale nel suo messaggio per l'analoga iniziativa popolare.

L'iniziativa chiede un divieto generale. Chiunque abbia a che fare con la realtà e con il diritto si rende facilmente conto che piuttosto che un divieto generale è molto meglio prevedere un esame per ogni singolo caso, che la nostra legge edilizia peraltro già concede.

L'art. 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700] prevede che gli edifici e gli impianti possano essere costruiti o trasformati solo con il beneplacito dell'autorità. Non si può dunque costruire un minareto o qualsiasi altro edificio senza un avallo dell'autorità.

I cpv. 2 e 3 di questa norma fondamentale prevedono che gli edifici siano conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, che il fondo sia urbanizzato e che si tenga conto delle altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. Se queste condizioni sono adempiute il richiedente ha diritto a un'autorizzazione edilizia ordinaria: quindi se le condizioni richieste sono adempiute il richiedente ha il diritto di ottenere il permesso di costruire. In caso contrario evidentemente il diritto decade.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sono considerati edifici e impianti tutte le installazioni artificiali e a lungo termine ancorate nel suolo e atte a influenzare la concezione della zona di utilizzazione sia perché modificano notevolmente l'aspetto esterno del luogo sia perché incidono sull'urbanizzazione o sull'ambiente. I Cantoni non possono derogare a tale definizione poiché si tratta di un concetto definito dal diritto federale. Un minareto è un edificio ai sensi di tale giurisprudenza e va quindi considerato alla stessa stregua di qualsiasi altro edificio.

La costruzione di un minareto deve quindi adempiere materialmente alle condizioni minime richieste dall'art. 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio e alle norme edilizie cantonali: la costruzione di un tale edificio deve essere conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e rispettare le disposizioni sullo sfruttamento del suolo, in particolare quelle in materia di dimensioni e soprattutto di altezza. In una zona in cui è prevista l'altezza massima ad esempio di 5 metri non si può evidentemente costruire un minareto di 50, o di 30, 20 e neppure di 10 metri.

Se il diritto cantonale prevede una clausola relativa all'estetica, essa vale anche per il minareto, che dovrà rispettare le disposizioni della zona in cui sarà costruito. La costruzione di un minareto deve inoltre tenere in debito conto alcune prescrizioni della

polizia edilizia volte a garantire l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e a prevenire i pericoli legati alla sua costruzione. In altre parole l'edificazione di un minareto va sottoposta alla procedura di autorizzazione come per qualsiasi altro progetto edilizio.

Il rifiuto dell'autorizzazione edilizia basato soltanto sull'affermazione che il minareto simboleggia il potere rivendicato dall'Islam costituirebbe una discriminazione ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale. L'autorità può tuttavia, anzi deve, rifiutare l'autorizzazione edilizia se il progetto di costruzione non rispetta l'art. 22 LPT e le norme edilizie cantonali. Anche il minareto va sottoposto alle limitazioni delle emissioni sonore previste dalla legge se è usato per chiamare alla preghiera i fedeli. Di norma il richiamo alla preghiera è paragonabile al rintocco delle campane e sottostà alle stesse restrizioni. Tuttavia tali norme potrebbero incidere maggiormente sulla costruzione dei minareti perché di solito si tratta di nuovi impianti per i quali la legge sulla protezione dell'ambiente prevede disposizioni speciali. Sappiamo che spesso ci si lamenta perché i rintocchi delle campane creano disturbo. Nel caso concreto vale evidentemente la legge sulla protezione dell'ambiente; nel caso dei minareti o di un eventuale muezzin che dovesse invitare alla preghiera i limiti sarebbero ancora più alti. L'uso dei minareti per la chiamata alla preghiera è stato valutato di volta in volta sulla base dei principi dell'inquinamento fonico come vuole la prassi: in tale contesto il richiamo del muezzin sarebbe senz'altro suscettibile di limitazioni e restrizioni. È questa la prassi del Tribunale federale. In sintesi la legislazione vigente consente già di porre limiti alla costruzione di minareti, in particolare per ragioni dettate dal diritto edile e dalla pianificazione del territorio. L'esperienza dimostra che tali restrizioni non sono semplici formalità e sovente i progetti di costruzione devono essere abbandonati a causa di ostacoli di natura giuridica o dell'opposizione incontrata da più parti. Se ci guardiamo attorno vediamo che in Ticino non si può certo dire che abbondino moschee, minareti o edifici di questo genere proprio perché la legge edilizia pone comunque già condizioni che occorre rispettare. Non è facile trovare un terreno su cui sia possibile edificare rispettando le peculiarità della zona. È pertanto inutile, come dicevo prima, sancire divieti di carattere generale al fine di impedire la costruzione di particolari tipologie edilizie. Un divieto di questo tipo non consente di tener conto delle circostanze come invece è possibile fare applicando la legislazione vigente.

A mio avviso è questa la vera libertà. Non bisogna limitarsi a una sorta di divieto generale che non permette, come tutti i divieti generali, di tener conto della realtà; al contrario occorre valutare caso per caso, tenendo conto delle singole peculiarità.

PANTANI R., RELATORE DI MINORANZA - In questo dibattito è stato detto tutto e il contrario di tutto, con affermazioni che mi sorprendono. Secondo il collega Pedrazzini, gli accordi internazionali ci impediscono di vietare i minareti. Mi chiedo allora come mai in tutti i Paesi islamici retti da una teocrazia si può praticare solamente la religione di Stato. Sono gli stessi Paesi che minacciano di morte chi segue una religione differente, come nel caso dei copti in Egitto, dove i musulmani hanno fatto sì che rimanessero solamente le chiese senza cristiani. Questo, come ha spiegato il collega Mellini, è il nostro futuro, che io probabilmente non vedrò.

L'art. 15 della Costituzione garantisce la libertà di credo e di coscienza. Il divieto di edificare minareti non viola questa libertà. I minareti non sono un luogo di riunione, di culto e di preghiera come può essere una chiesa.

Noi non ci siamo espressi contro le moschee, anche se qualcosa da dire in verità ci sarebbe. A Chiasso, per esempio, la biblioteca islamica è usata come moschea: lì si ritrovano fino a cinquanta o cento persone, cosa che non si potrebbe fare per ragioni di

abitabilità e che io ho denunciato senza alcun risultato. Nessuno interviene. Se però qualsiasi cittadino svizzero, cristiano e cattolico, intendesse riunire nel proprio appartamento una cinquantina di persone incorrerebbe in gravi infrazioni e interverrebbe la polizia a richiamare le norme antincendio e anche alcuni aspetti igienici. Questo non vuol dire che siamo contrari alle moschee. La moschea ci sta bene ovunque, anche in un garage. Ogni moschea ha il suo imam autoproclamato. A Chiasso l'imam Assan el Arabi è remunerato per il suo ruolo. Mi piacerebbe anche sapere chi lo paga.

Il divieto di costruire minareti non comporta il divieto di costruire le moschee. Esso non è contrario all'art. 15 della Costituzione, come sostiene il corposo rapporto di maggioranza che dice tutto senza dire niente.

A tal proposito mi viene in mente una frase di Benjamin Franklin che disse testualmente *«se non riesci a esprimere il tuo pensiero in poche parole vuol dire che il tuo pensiero ha molte probabilità di non essere tuo»*.

Forse si sono scritte nel rapporto così tante pagine per giustificare le cinquanta ore di indennità dichiarate. Io mi sono limitato a due sole pagine scritte in un ora e quarantacinque minuti.

PESTONI G., RELATORE DI MAGGIORANZA - Permettetemi una premessa. Venerdì scorso, per la prima volta, un Vescovo della diocesi di Lugano ha reso visita a una moschea, quella della comunità islamica di Viganello. È un fatto storico che dimostra la necessità e la possibilità di un dialogo tra culture e religioni diverse. *«Non si può vivere gli uni contro gli altri»* ha affermato il Vescovo monsignor Grampa.

Il dibattito sui minareti ha invece spesso assunto toni irrispettosi, ingiuriosi, quasi intimidatori, anche contro il relatore di maggioranza.

Il collega Lorenzo Quadri critica il rapporto di maggioranza che, a suo parere, sostiene che l'iniziativa è ispirata dall'odio; probabilmente non ha letto il documento perché nel rapporto non si dice nulla di simile. Non intendo però rispondere alla provocazione, almeno per ora. Spero tuttavia che le istituzioni e la società sappiano porre presto fine a questa situazione riportando il dibattito a un livello più civile.

La Commissione della legislazione ha svolto un grande lavoro. Si è occupata di questa iniziativa durante 17 sedute, tenendo sei audizioni importanti: ha sentito Michela Tresconi, autrice del repertorio delle religioni edito dal Dipartimento delle istituzioni, Luisa Orelli, arabista, Giuseppe Latorre, pastore esperto di islamismo, Ahmed El Shaker, in rappresentanza della comunità islamica nel Cantone Ticino, Samir Jelassi, imam della Lega dei musulmani in Ticino, e Don Libero Gerosa, direttore dell'Istituto di diritto canonico e diritto comparato delle religioni della facoltà di teologia di Lugano.

Tutti gli interpellati si sono espressi contro il divieto.

Invano abbiamo chiesto agli iniziativaisti di indicarci qualcuno che potesse parlare a favore dell'iniziativa. La Commissione ha chiesto inoltre due pareri: a Vinicio Malfanti, capo dei Servizi generali del Dipartimento del territorio e a Guido Corti, consulente giuridico del Governo.

Ringrazio tutti per l'importante contributo che ci hanno fornito.

Sono stato incaricato di redigere il rapporto commissionale tenendo conto, oltre che degli aspetti giuridici, anche delle importanti considerazioni e informazioni emerse durante le audizioni. La scelta di redigere un rapporto più lungo del solito non è stata dunque mia. Nel corso del mese di agosto il Consiglio federale ha inoltre pubblicato il messaggio che invita a respingere l'iniziativa federale popolare.

La Commissione ha effettuato anche alcune audizioni che le hanno permesso di chiarire gli aspetti ancora incerti e di approfondire un tema che non si limita alla sola questione dei minareti.

Ci siamo chiesti, ad esempio, che cos'è una moschea. Abbiamo appreso che una moschea, oltre a essere luogo di preghiera, riveste funzioni di carattere sociale e culturale, soprattutto al di fuori dei Paesi musulmani. A Lugano si studia l'arabo, la religione, l'italiano; è un luogo aggregativo importante per le comunità islamiche. Il clima di diffidenza venutosi a creare negli anni recenti attorno alle comunità musulmane rafforza probabilmente questa necessità.

Il minareto, da parte sua, non è indispensabile per l'esistenza di una moschea e nemmeno per lo svolgimento delle attività. Riveste però un carattere altamente simbolico, pari a quello del campanile della chiesa cattolica. Il minareto completa la struttura monumentale: è un segno di presenza. In teoria il minareto serve per lanciare il richiamo alla preghiera da parte del muezzin, esattamente come il suono delle campane. In realtà, nei Paesi non musulmani, si tratta di minareti silenziosi, che non sono usati per il richiamo alla preghiera. Il richiamo di un muezzin, collega Righinetti, non può certamente essere paragonato a un insulto: è un'affermazione assolutamente fuori luogo. In Svizzera esistono, da vari decenni, due minareti, uno a Zurigo e l'altro a Ginevra, che non hanno mai creato problemi. Diverse altre richieste sono in discussione visto che la popolazione di fede musulmana è in crescita: siamo passati da 16 mila nel 1970 a oltre 300 mila nel 2000. Molti musulmani sono nati in Svizzera e molti sono svizzeri; è naturale che abbiano l'opportunità di svolgere con dignità la loro attività religiosa. Del resto non sono i soli: in Svizzera vi sono infatti 116 centri buddisti, 35 sinagoghe e 19 templi indù.

Fino a poco tempo fa nessuno parlava di minareti, di moschee e neppure di sinagoghe. Oggi il mondo è cambiato: ha vissuto guerre, guerre preventive, attentati, atti di intolleranza ovunque. Attualmente il mondo musulmano è considerato da molti un pericolo; anche in Svizzera, seppure non sia mai accaduto nulla di particolarmente grave imputabile a questa comunità. Oggi i media globalizzati sono entrati nelle nostre case e la percezione di un pericolo è presente anche da noi.

D'altra parte la nostra società è diventata multiculturale. Tuttavia anche nel nostro Paese, abituato al pluralismo, la cultura della tolleranza e del rispetto del diverso, un'alta conquista dei nostri avi, ha lasciato sovente il posto all'intolleranza e al razzismo.

La trasformazione in società multiculturale è soltanto un aspetto dei mutamenti epocali che stiamo vivendo. Pensiamo alle spinte sociali, culturali, economiche e tecnologiche. Il nostro modo di vivere e di lavorare ha poco in comune con quello di pochi decenni or sono. Le nuove tecnologie hanno stravolto i rapporti sociali, i modi di comunicare, i rapporti tra i gruppi sociali. La società può difficilmente impedire queste innovazioni. Il compito della società è capire il loro impatto, minimizzando per quanto possibile le conseguenze negative e valorizzando invece quelle positive.

Tutti questi cambiamenti costituiscono evidentemente vere e proprie sfide alla società, che ha il dovere di trovare soluzioni che siano rispettose di tutte le sue componenti.

L'iniziativa che vorrebbe imporre il divieto di costruire minareti va nella direzione opposta. Il Consiglio federale l'ha definita «*inutilmente vessatoria*». Tutti sono consapevoli che questi mutamenti necessitano di attenzione, impegno e disponibilità. Sono pertanto sorte a più livelli iniziative tendenti a favorire il dialogo tra culture diverse, per gestire la diversità culturale, considerata un pilastro essenziale dello sviluppo durevole.

Le Nazioni unite hanno creato nel 2006 "L'alleanza delle civiltà", con lo scopo di contrastare la spirale di intolleranza, di migliorare il dialogo e di trasformare la diversità culturale e religiosa in opportunità.

Anche il mondo musulmano è consapevole della necessità di trovare soluzioni adeguate per favorire la convivenza. Il 10 gennaio 2008, su impulso della Federazione delle organizzazioni islamiche in Europa, è stata firmata a Bruxelles la Carta dei musulmani d'Europa, sottoscritta da 400 organizzazioni musulmane europee. Si tratta di una dimostrazione concreta da parte degli ambienti musulmani di trovare una soluzione a tre questioni fondamentali: in primo luogo adeguare l'Islam alla realtà dei Paesi non musulmani; in secondo luogo sviluppare un dialogo con le altre comunità e in terzo luogo dimostrare che il mondo musulmano sa vivere in pace con le altre comunità.

Questa Carta definisce una sorta di codice di comportamento allo scopo di combattere reciproche diffidenze e favorire la convivenza tra popolazioni portatrici di culture diverse. In Europa l'adozione della Carta dei musulmani è stata salutata positivamente da parte di tutti gli ambienti.

Nella stessa direzione ci sono state altre iniziative, quale ad esempio "L'appello dei 138". Si tratta di una lettera di 138 personalità musulmane di tutto il mondo ai rappresentanti di tutte le altre chiese. Anche in Svizzera, da qualche tempo, sia sta sviluppando il dialogo interreligioso. In Svizzera e in Ticino i rapporti tra le comunità musulmane e quelle delle altre religioni sono buoni e il dialogo, anche se recente, è assai intenso. Nel 1992 è stata costituita, in Svizzera, la Comunità di lavoro interreligioso.

In Ticino, nell'aprile dello scorso anno, è stato costituito il Forum per il dialogo interreligioso, che intende promuovere il dialogo attraverso incontri e dibattiti. Per la seconda volta, dal 4 al 9 novembre, si è svolta a Lugano la Settimana delle religioni, il cui scopo era il promovimento della conoscenza reciproca per la comprensione e il rispetto gli uni per gli altri.

La sfida – afferma la Commissione federale contro il razzismo – consiste nell'accettare e integrare il concetto di pluralità culturale anche in un'accezione più ampia. I musulmani sono diventati il nuovo capro espiatorio delle tensioni politiche e gli stereotipi musulmani sono strumentalizzati a fini politici. Il discorso è influenzato dagli avvenimenti internazionali, spesso trasposti nella realtà elvetica, senza tenere conto del fatto che nel nostro Paese la situazione è sempre stata tranquilla.

Il Consiglio federale, prendendo posizione sull'iniziativa (come ha già rilevato la collega Nicoletta Mariolini) afferma che la stessa viola taluni diritti umani garantiti su scala internazionale ed è contraria ad alcuni valori essenziali della Costituzione federale. Un divieto di costruire minareti metterebbe a repentaglio la pace religiosa, senza peraltro impedire la divulgazione di tesi islamiste e fondamentaliste. È pure in contrasto con la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e viola la libertà religiosa e la libertà di coscienza. Il Consiglio federale ricorda inoltre che nessuno degli Stati a noi vicini dispone di norme giuridiche particolari concernenti le moschee o i minareti. L'iniziativa non risolve pertanto nessun problema. Al contrario essa nuoce all'integrazione nella società delle comunità musulmane.

La maggioranza della Commissione ritiene che la nostra società debba saper dialogare con tutte le culture. Ricorda pure che analoghe iniziative, prese in altri Cantoni, sono state bocciate dai rispettivi Parlamenti. Anche i tribunali hanno sentenziato che la costruzione di minareti deve sottostare ai principi generali del diritto pianificatorio e delle costruzioni, come per ogni edificazione, e non a disposizioni speciali, come ha ricordato poc'anzi anche il Consigliere di Stato.

Porre oggi limiti specifici alla costruzione di minareti significa che domani si potranno limitare altre religioni o altri campi; ciò costituirebbe una spirale pericolosa, un'interferenza grave nella sfera delle libertà fondamentali.

La maggioranza della Commissione ricorda infine che un tale divieto è contrario ai principi sui quali è fondato uno Stato laico e democratico che deve garantire tutte le libertà, comprese quelle religiose.

La Commissione conclude il suo rapporto invitando da una parte il Parlamento a respingere l'iniziativa e dall'altra il Consiglio di Stato e gli enti locali a sostenere tutte quelle attività intese a promuovere la convivenza tra culture diverse.

Concludo citando il Vescovo di Lugano che ha detto *«ricordiamoci che i musulmani non sono solo bombaroli e terroristi, così come i cristiani non sono solo crociate e carri armati»*.

PEDRAZZINI A. - Rispondo brevemente ad alcune osservazioni a cui aggiungo due annunci pubblicitari.

Vi sono Paesi in cui chi rinnega la religione musulmana è condannato a morte per apostasia: in Afghanistan, in Sudan, in Arabia Saudita e in Pakistan. Nel 2008 la Svizzera ha esportato verso queste due nazioni ingenti quantitativi di armi: per 32 milioni di franchi in Arabia Saudita (nemmeno un milione nel 2007) e per 110 milioni di franchi verso il Pakistan (30 milioni nel 2007). Suppongo – ma non ne sono certo – che queste armi siano utilizzate per impedire agli estremisti di propagandare discorsi pericolosi.

Quando parliamo di parità di trattamento ricordiamoci che il confronto deve essere fatto con le nazioni che si mostrano più aperte. Lo hanno ricordato i colleghi Merlini e Bertoli. Parità di maltrattamento significa che noi dovremmo inserire nel Codice penale svizzero la pena di morte nei confronti degli autori di reati gravissimi se questi sono statunitensi, visto che in quel Paese vige la pena di morte. Quando parliamo di parità ricordiamoci che l'obiettivo è far sì che siano gli altri a migliorare e non noi a fare passi indietro.

Eros Nicola Mellini ha sollevato un tema importante dicendo che nel nostro Paese vi saranno sempre più cittadini islamici. Ha ragione perché le famiglie musulmane che hanno figli ne hanno più di noi. Le statistiche dimostrano che in Ticino il 50% delle coppie cristiane e il 75% delle coppie musulmane ha figli.

Di queste il 9% fra le coppie cristiane e il 35% fra le coppie musulmane hanno tre figli o più. Sono dati che ci mostrano in quale direzione si sta muovendo la storia.

Il collega Galusero sostiene che è inutile costruire il minareto se il muezzin non può salirvi per richiamare alla preghiera: è in parte vero, come del resto hanno ribadito anche la collega Pelin Kandemir e Don Libero Gerosa. Chiediamoci però se è nostro compito stabilire se si possono edificare o meno queste strutture quando rispettano i nostri principi edificatori. Come ha detto il collega Ducry se i musulmani ritengono buona cosa la costruzione di un minareto, lo Stato laico non deve metterci il naso.

In verità non è tanto il minareto a infastidirci quanto piuttosto la constatazione che la popolazione sta cambiando, cosa che avviene però indipendentemente dalla costruzione di minareti.

Concludo con due annunci pubblicitari. È iniziato in questi giorni alla facoltà di teologia di Lugano un corso, della durata di una settimana, sul diritto islamico: lo consiglio a tutti i colleghi, giovani e anziani. Eviterete così di dire castronerie rifacendovi al Corano come ho fatto io citando la Bibbia.

Avete inoltre la possibilità di iscrivervi all'itinerario religioso culturale in Turchia, organizzato dalla nostra diocesi in occasione dell'anno paolino, che avrà luogo dal 6 al 13 maggio prossimi.

SAVOIA S. - Replico brevemente ad alcune affermazioni che sono state fatte. Il collega Bobbià a un certo punto, parlando di sé stesso, ha detto «*sono nato cattolico*». È una concezione tipica di chi pensa in maniera religiosa. Per me i bambini nascono e basta. Poi eventualmente diventano cattolici, musulmani o, come nel mio caso, atei o agnostici a seconda delle proprie convinzioni personali. Io, per esempio, sono nato da una famiglia cattolica. Ancora adesso a mia mamma si spezza il cuore quando facciamo questi discorsi; entrambi però non abbiamo cambiato opinione.

Qualcuno ha detto che bisogna fermare l'Islam. Non dobbiamo fermare l'Islam, ma il fanatismo religioso di qualsiasi genere. Dobbiamo fermare l'attacco alla laicità dello Stato, perché è così che interpreto l'iniziativa.

Rispetto naturalmente la vicenda personale e familiare del collega Yasar Ravi. La sua storia ci aiuta a capire che la risposta all'Islam non sta nell'accentuare o importare conflitti religiosi o nell'impostare la nostra convivenza civile su una dialettica di tipo religioso: al contrario questi problemi possono essere risolti preservando la laicità e la neutralità dello Stato. Solamente uno Stato laico che tratta tutte le religioni con lo stesso rispetto può aiutare chi è stato discriminato. Dico questo riferendomi a quanto affermava il collega Ravi alludendo a un conflitto nel quale i cristiani erano le vittime e i musulmani i carnefici. In Europa non abbiamo avuto bisogno di musulmani per massacrarci l'un l'altro in guerre di religione: ci siamo riusciti benissimo tra di noi, combattendoci tra cattolici e protestanti. Si è superato però questo scoglio, anche nel nostro Paese dove ci sono stati conflitti di religione molto forti, grazie a un'accezione più laica dello Stato e grazie a un principio di neutralità politica e religiosa dello Stato rispetto alle religioni.

Oggi abbiamo sentito apologie di questa o quella religione che nessuno ha chiesto. Il problema non riguarda il rapporto tra Islam e Cristianesimo, che non è un argomento di cui possa discutere un Parlamento. Lasciamo questi discorsi ai teologi di entrambe le parti. Il problema riguarda il rapporto tra i cittadini di uno Stato laico e quello Stato. Se permettiamo che il discorso sia inficiato da argomentazioni religiose sbaglieremmo. Voglio esortare l'ampio centro di questo Parlamento a difendere la laicità dello Stato con lo stesso fervore, la stessa convinzione e la stessa cecità con cui i fanatici religiosi difendono le loro ragioni. Non è vero, come ha detto qualcuno, che la mia è una posizione buonista. Al contrario è una posizione di totale rigore laico che applico prima a noi e poi agli altri. Per me, laico, tutte le religioni sono uguali e lo Stato deve trattarle come tali. È certamente il modo più giusto, sicuro ed efficace di trattare la questione.

Rispondo infine al collega Bignasca che ha citato il Corano che non ho ancora avuto il piacere di leggere. Ho letto però alcuni libri della Bibbia che ho trovato particolarmente istruttivi. Riguardo all'antifemminismo, di cui si accusano i musulmani, nella lettera ai Corinzi (14-34) leggiamo che «*in tutte le comunità di fedeli le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso di parlare e stiano sottomesse come dice la legge*».

Riguardo alle persone portatrici di handicap nel Levitico (21:17) il Signore disse a Mosé: «*parla ad Aronne e digli: nelle generazioni future nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi a offrire pane del suo Dio*». Nel libro del Siracide (36-21) leggiamo «*meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna*».

La vostra obiezione a queste mie citazioni sarà quella di qualsiasi storico e cioè che si tratta di testi scritti da pastori dell'età del ferro. Non capisco quindi perché dobbiamo storicizzare le affermazioni della Bibbia e prendere invece alla lettera le affermazioni del Corano.

MELLINI E. N. - Ricordo al collega Pestoni che il Consiglio federale non si è espresso sulla nostra iniziativa parlamentare ma su quella inoltrata sul piano nazionale, che è diversa: essa infatti vuole introdurre il divieto nella Costituzione federale mentre noi lo vogliamo inserire nella legge edilizia cantonale.

Mi interessa la statistica citata dal collega Pedrazzini, che contrappone i dati concernenti il numero di figli delle famiglie islamiche e ticinesi. A tal proposito mi chiedo come mai, in meno di trent'anni, la comunità islamica è passata da 130'000 a quasi mezzo milione di persone. Dubito che l'aumento sia dovuto alla sola immigrazione.

Quanto agli eccidi e sterminii raccontati nei libri della Bibbia, citati dal collega Savoia, la differenza sta nel fatto che noi abbiamo cessato di compierli.

STOJANOVIC N. - Ho ascoltato con emozione e rispetto l'intervento del collega Yasar Ravi. Mi dispiace che la sua esperienza lo induca ad accettare l'iniziativa parlamentare proposta.

Provengo anch'io da un Paese a maggioranza musulmana; anch'io ero classificato, volente o nolente, quale membro della minoranza cristiana. Anch'io, come il collega Ravi, sono in Svizzera perché a un certo momento il fondamentalismo e la barbarie hanno avuto il sopravvento sulla tolleranza e la civiltà. Parlo di fondamentalismo musulmano, ma anche di fondamentalismo cristiano. La mia esperienza mi conduce però a una conclusione opposta alla sua perché ho capito che l'intolleranza non si combatte con l'intolleranza e perché non bisogna avere paura dei veri credenti. Ho avuto la fortuna di aver frequentato in Ticino un liceo cattolico e di aver avuto come insegnante di storia un professore appartenente a Comunione e liberazione che mi è stato amico e mi ha aiutato a crescere. Egli mi ha incoraggiato a preparare per l'esame di maturità una tesi di storia intitolata *La nascita e i primi sviluppi dell'Islam*. Anche durante la mia infanzia ho avuto la fortuna di avere vicini musulmani, veri credenti. Ricordo in particolare un anziano musulmano che la mattina di ogni Natale bussava alla nostra porta per farci gli auguri. Ricordo che una volta gli dissi che non eravamo una famiglia particolarmente religiosa: mi rispose che in ogni caso dovevamo festeggiare. Sono esperienze forti che mi portano a una conclusione opposta alla sua, collega Ravi, rifiutando con convinzione questa iniziativa parlamentare.

QUADRI L. - Nel corso della discussione è stato detto di tutto e il contrario di tutto. Abbiamo citato il referente cristiano, il referente islamico; magari sentiremo citare anche il referente mitologico Giove pluvio. Abbiamo ascoltato i sostenitori assoluti dello Stato laico citare con voluttà il Vescovo. Io non mi reputo un integralista, ma considero l'integralismo laico, di cui oggi abbiamo avuto esempi, altrettanto pernicioso dell'integralismo religioso. In particolare mi sorprende che sia così diffuso il concetto, più volte ribadito, secondo cui i diritti costituzionali si difendono spalancando porte e finestre e mettendo tappeti rossi a chi invece questi diritti costituzionali non li riconosce.

PANTANI R., RELATORE DI MINORANZA - A nome del mio gruppo chiedo la votazione per appello nominale.

PESTONI G., RELATORE DI MAGGIORANZA - Il collega Mellini ha giustamente fatto rilevare che ho erroneamente citato il Consiglio federale in relazione alla nostra iniziativa cantonale. Chiaramente mi riferivo all'iniziativa popolare federale. Il Governo federale è però contrario anche a una modifica costituzionale. Sul piano cantonale siamo tenuti a rispettare la Costituzione svizzera, che sul piano federale potrà essere modificata. Il Governo federale ha detto che l'iniziativa è inutilmente vessatoria riferendosi proprio all'iniziativa popolare federale. Tale giudizio vale anche per l'iniziativa parlamentare cantonale presentata dal collega Quadri e cofirmatari.

PAPARELLI A. - Non ho sottoscritto nessun rapporto commissionale, né di maggioranza né di minoranza. È una decisione dettata principalmente dal fatto che, a suo tempo, fui il principale promotore e progettista, a titolo gratuito, del cimitero islamico di Lugano. È un luogo che non ha mai causato problemi godendo del più antico rispetto da parte dei cristiani. Ho qualche amico islamico di cui spesso e volentieri non condivido le idee: ciò non mi impedisce di astenermi in un dibattito che, tutto sommato, mi lascia indifferente; tanto più che non ho paura di esprimermi né con i cristiani né tanto meno con i musulmani. In una mia vecchia proposta di moschea per la periferia luganese il minareto non era previsto; purtroppo la prima vera moschea nel Luganese fu impedita immediatamente lasciando spazio ad altre invisibili moschee più piccole, sparse sul territorio ticinese. Personalmente quindi mi asterrò dal voto.

La discussione è dichiarata chiusa.

Ai sensi dell'art. 72 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, su richiesta del gruppo della lega dei ticinesi, la votazione sulle conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione avviene per appello nominale.

Si pronunciano in favore le signore e i signori deputati:

Arigoni S. - Bacchetta-Cattori - Bagutti - Beltraminelli - Beretta Piccoli - Bertoli - Boneff - Bonoli - Caimi - Calastri - Canepa - Carobbio - Cavalli - Celio - Corti - Dafond - Del Bufalo - De Rosa - Dominé - Duca Widmer - Ducry - Franscella - Frapolli - Garobbio - Garzoli - Ghisletta D. - Ghisolfi - Gianoni - Gobbi R. - Guidicelli - Gysin - Jelmini - Kandemir Bordoli - Krüsi - Lepori - Lurati - Maggi - Malacrida - Marcozzi - Mariolini - Martignoni - Merlini - Moccetti - Orelli Vassere - Orsi - Pedrazzini - Pellanda - Pestoni - Polli - Savoia - Solcà - Stojanovic - Viscardi - Vitta - Weber

Si oppongono:

Badasci - Belloni - Bergonzoli - Bignasca B. - Bignasca M. - Bobbià - Bordogna - Canal - Chiesa - Galusero - Giudici - Mellini - Pantani - Pinoja - Poggi - Quadri - Ramsauer - Ravi - Righinetti - Rizza - Rusconi - Salvadè

Si astengono:

Foletti - Pagani - Paparelli - Regazzi

Le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione sono quindi accolte con 55 voti favorevoli, 22 contrari e 4 astensioni. L'iniziativa è pertanto respinta.

3. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 18:40 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato per martedì 17 febbraio 2009.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder